



## CITTÀ DI BRA

### **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BRA**

**(Approvato con deliberazione G.C. n. 206 del 22/10/2024)**

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente “disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam) e telecamere a bordo veicoli di servizio (dashcam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Bra previsto dal “Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 08.11.2022, individua:

- gli strumenti di ripresa audio/video portatili da collocare sulla divisa degli agenti e ufficiali di Polizia Locale e da installare sui veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
- le prescrizioni minime generali di utilizzo;
- le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
- i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

2. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali verrà redatto – prima dell'avvio dell'attività di registrazione - apposita valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

#### **Art. 2 - Tipologia dei dispositivi**

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle “body cam” ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.

2. Ciascuna bodycam è dotata della propria scheda di memoria o riversamento su cloud. In caso di utilizzo di scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori questa non dovrà contenere alcun dato archiviato. In caso di registrazione su cloud, certificato ACN, l'accesso sarà permesso esclusivamente al Responsabile della gestione tecnica della videosorveglianza tramite credenziali a seguito della riconsegna del dispositivo in Centrale.

#### **Art. 3 - Assegnazione del dispositivo**

1. L'impiego delle bodycam è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che individua gli operatori di polizia cui affidare i dispositivi.

2. Nei limiti del materiale tecnologico disponibile, il Comando provvederà a fornire di bodycam gli agenti che svolgono prevalentemente servizio esterno. La consegna del dispositivo, identificato tramite numero seriale, è annotata su apposito registro a cura del Comandante, che lo conserva presso il proprio ufficio.

#### **Art. 4 - Attivazione ed utilizzo dei dispositivi**

1. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, emergenza, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati e/o di indagini di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p. mediante riprese audio/video, e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre situazioni di criticità.
2. Tali sistemi potranno essere attivati dall'Ufficiale di Polizia Locale che impiega direttamente la pattuglia, dal capo-pattuglia o in mancanza da altro Ufficiale di turno, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario. Il sistema può essere attivato anche dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. Lo stesso operatore di polizia locale ne disporrà la disattivazione.
3. L'operatore ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video.
4. L'operatore di polizia locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

#### **Art. 5 - Conservazione dei file audio/video**

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la bodycam hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e affidare tutta la documentazione video realizzata al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza, il quale provvederà a riversare le registrazioni su apposito file del server.
2. Ad ogni operatore di polizia locale è fatto assoluto divieto di estrarre, copiare, alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.
3. Le registrazioni video potranno essere visionate dal Comandante, dal Vice Comandante, dal Responsabile della gestione tecnica e dagli operatori a cui vengono assegnati i dispositivi oggetto del presente disciplinare per motivi istituzionali e **non** potranno trattare i dati acquisiti per finalità non previste dal Regolamento Comunale di videosorveglianza e/o per finalità personali.
4. Le registrazioni video conservate nell'apposita cartella del server e vengono automaticamente cancellate dal software di gestione entro sette giorni dal loro salvataggio, a cura del Responsabile della gestione tecnica della videosorveglianza. Tuttavia potranno essere preservati oltre al limite indicato quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore, previa specifica autorizzazione scritta del Comandante o del Vice Comandante.
5. Il Responsabile tecnico della videosorveglianza dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.
6. L'estrazione delle immagini, dei video e la loro diffusione, per le sole esigenze istituzionali, devono essere preventivamente autorizzate dal Comandante o dal Vice Comandante in qualità di responsabile del servizio.

## **Art. 6 - Trattamento dati personali**

1. Il trattamento di dati personali effettuato tramite il sistema di videoripresa qui disciplinato è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bra, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati ed in particolare:

- all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche a tutela del patrimonio pubblico;

2. L'utilizzo delle microcamere comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi ove presta servizio il personale di Polizia Locale, e interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area.

3. Le microcamere raccolgono esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell'operatore di Polizia Locale e registrando le sole immagini indispensabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio comunale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La base giuridica del trattamento dati è pertanto costituita dall'art. 6 par. 1 lett. E del Reg. 679/2016 (GDPR) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento è altresì basato sull'interesse legittimo volto alla tutela della sicurezza del personale e alla tutela del patrimonio comunale (art. 6 comma 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

6. Le microcamere non potranno essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## **Art. 7 - Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito, con sottoscrizione per ricevuta, al personale del Corpo di Polizia Locale di Bra.

2. Gli operatori dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ente rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

**Art. 8 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia nonchè al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.